

CIRCOLARE SETTIMANALE PER LO STUDIO

DEL 7 SETTEMBRE 2018

LA SCHEDA INFORMATIVA

■ **LE NOVITÀ SUL LAVORO DEL DECRETO DIGNITÀ CONVERTITO IN LEGGE**

Si riepilogano le più importanti novità introdotte in materia di lavoro con la conversione in Legge del c.d. Decreto Dignità (D.l. 87/2018 convertito in L. 96/2018).

■ **I CRITERI PER LA SOSPENSIONE DEI MODELLI F24**

Dal 29 ottobre 2018 l'Agenzia delle Entrate potrà sospendere l'esecuzione dei Mod. F24 con compensazioni che presentano profili di rischio. Un riepilogo per non trovarsi impreparati.

■ **SANZIONI IN CASO DI COMPENSAZIONI DI CREDITI INESISTENTI**

Con la Risoluzione 36/E dell'8.5.2018 l'Agenzia delle Entrate chiarisce che se il contribuente utilizza in compensazione un credito Iva inesistente, già recuperato in sede di accertamento, e sanzionato come infedele dichiarazione e illegittima detrazione, non è soggetto ad ulteriori sanzioni.

AGGIORNAMENTO CONTINUO: IL SAPERE PER FARE

■ **L'ACCERTAMENTO SINTETICO DOPO IL DEL DECRETO DIGNITÀ**

Nella nostra consueta rubrica "Sapere per fare" si analizzerà la disciplina dell'accertamento sintetico alla luce delle novità introdotte dal Decreto Dignità.

PRASSI DELLA SETTIMANA

■ **I COMUNICATI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

SCADENZARIO

■ **SCADENZARIO DAL 07.09.2018 AL 21.09.2018**

INFORMAZIONE FISCALE

Ai Sig.ri Clienti
Loro Sedi

OGGETTO: Le novità sul lavoro del Decreto Dignità convertito in legge

Il c.d. Decreto Dignità (D.I. 87/2018) è stato [convertito in Legge n. 96 del 09.08.2018, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 186 dell'11.08.2018.](#)

Tra le novità si ricorda, in particolare, la stretta in materia di contratti a termine, che riguarda anche la somministrazione di lavoro ma fa salve alcune particolarità di questo istituto, rispetto al decreto. Da segnalare anche la proroga dell'esonero contributivo per le assunzioni stabili, un parziale ampliamento delle possibilità di utilizzo del contratto telematico per le prestazioni occasionali in agricoltura e nel terziario, la decadenza dagli aiuti di Stato in caso di riduzione occupazionale e la disposizione per nuove assunzioni ai fini del potenziamento dei Centri per l'impiego.

Per maggiori specificazioni applicative si attendono ora di decreti attuativi e le circolari di istruzioni INPS.

LE NOVITA' SUL LAVORO DEL DECRETO DIGNITA' CONVERTITO IN LEGGE	
CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO (artt. 1 e 2)	<p>L'art. 1 del Decreto legge, modificando il d.lgs.81/2015, conferma la possibilità di apporre un termine al contratto di lavoro subordinato, anche in somministrazione, ma con nuovi limiti temporali e l'obbligo di causale.</p> <p>Dal punto di vista della durata, il contratto può essere stipulato con un termine:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ non superiore ai 12 mesi senza causale giustificativa;◆ tra i 12 mesi e i 24 mesi con causale obbligatoria. <p>La causale deve necessariamente essere individuata tra le 2 seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ motivazioni temporanee ed oggettive, estranee all'attività oppure per esigenze sostitutive di altri lavoratori;◆ esigenze connesse ad incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell'attività dell'azienda. <p>La durata massima di utilizzo del contratto a termine con lo stesso lavoratore, dunque, scende da 36 a 24 mesi, comprendendo anche proroghe o rinnovi.</p> <p>Inoltre il numero massimo di proroghe possibili scende da 5 a 4, mentre i rinnovi non hanno un limite massimo.</p> <p>Resta fermo il divieto di utilizzare il lavoro a termine nei casi di:</p>

- ◆ **sciopero;**
- ◆ nelle unità produttive soggette a **licenziamenti collettivi nei 6 mesi precedenti;**
- ◆ nelle unità produttive in cui sono attive misure di **cassa integrazione.**

L'apposizione del termine deve risultare da **atto scritto, di cui va consegnata copia al lavoratore entro 5 giorni** dall'inizio della prestazione. Fanno **eccezione i rapporti di durata non superiore a 12 giorni.**

Anche **in caso di rinnovo** o di proroga che determini il superamento dei 12 mesi **l'atto deve obbligatoriamente riportare la causale.**

Per **l'impugnazione del contratto** da parte del lavoratore, il termine **passa da 120 a 180 giorni.**

In caso di **superamento del limite di 24 mesi, si ha la trasformazione** in contratto a tempo indeterminato **dalla data di decorrenza della 5^a proroga.**

La stessa sanzione scatta se viene stipulato un contratto superiore a 12 mesi senza causale, a partire dalla data di superamento del limite temporale.

Il tetto massimo di numero di contratti a termine resta fissato al 20% del numero di contratti a tempo indeterminato presenti in azienda il 1 gennaio dell'anno della nuova assunzione.

Resta **ferma l'esclusione** da questo limite nei casi seguenti:

- ◆ avvio di nuove attività definite da intese collettive;
- ◆ start up innovative, università, enti di ricerca;
- ◆ attività stagionali;
- ◆ spettacoli e programmi radiotelevisivi;
- ◆ sostituzione di lavoratori assenti;
- ◆ lavoratori di età superiore a 50 anni.

Il tetto massimo sale al 30% in caso di utilizzo contemporaneo sia di **contratti diretti** che di contratti di **lavoro in somministrazione**, sempre con riferimento a quelli presenti alla data del 1 gennaio dell'anno di assunzione.

Resta esente dai limiti quantitativi la somministrazione a tempo determinato di lavoratori in mobilità, e disoccupati (soggetti svantaggiati o molto svantaggiati¹).

Il comma due dell'art. 3 del decreto legge **aumenta in occasione di ciascun rinnovo** del contratto iniziale, **il contributo a carico dei datori di lavoro** (previsto dalla legge n. 92/2012) per le assunzioni a termine, **di uno 0,5% delle retribuzione imponibile. Fanno eccezione i rapporti di lavoro domestico.**

Tale contributo **attualmente è pari al 1,4% della retribuzione imponibile** del lavoratore, ed è riservato al finanziamento dell'indennità di disoccupazione Naspi. In caso di rinnovo passa dunque all'1,9%, successivamente al 2,4% e così via.

Le nuove misure si applicano:

- ◆ **ai contratti stipulati dopo** la data di entrata in vigore del decreto (14.7.2018);
- ◆ **e ai rinnovi e alle proroghe** effettuati dopo il 31 ottobre 2018, **di contratti già**

¹ Come da Decreto ministeriale del 17 ottobre 2017.

	<p>in corso alla data del 14.7.2018.</p> <p>Le nuove disposizioni non si applicano:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ ai contratti stipulati nell'ambito delle attività stagionali²; ◆ alla Pubblica Amministrazione; <p>per le quali resta vigente la normativa precedente³.</p>
<p style="text-align: center;">ESONERO CONTRIBUTIVO PER L'OCCUPAZIONE GIOVANILE STABILE</p> <p style="text-align: center;">(art. 1-bis)</p>	<p>Il nuovo art. 1 bis della Legge di conversione prevede una misura di esonero contributivo (che ricalca quella già in vigore, istituita dal Governo Gentiloni⁴, senza farvi riferimento), per l'assunzione stabile di giovani fino a 35 anni non compiuti. Si tratta in particolare di:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ uno sgravio del 50% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con il limite di 3000 euro annui, per 36 mesi; ◆ per assunzioni con contratto a tutele crescenti; ◆ effettuate nel 2019 e 2020; ◆ di soggetti che non abbiano avuto alcun precedente rapporto di lavoro a tempo indeterminato (fanno eccezione i contratti di apprendistato anche non trasformati); ◆ sono esclusi i contributi dovuti all'INAIL.
<p style="text-align: center;">SOMMINISTRAZIONE</p> <p style="text-align: center;">(art. 2)</p>	<p>Il DL Dignità all'art 2 stabilisce che il rapporto di lavoro in somministrazione a tempo determinato è soggetto alla stessa disciplina del lavoro subordinato a termine, come modificato dai precedenti articoli, in tema di durata massima, numero di proroghe e causali, con alcune specificazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ l'obbligo di causale e di limiti temporali va riferito al rapporto tra azienda e utilizzatore quindi l'agenzia di somministrazione può sfiorare con lo stesso lavoratore il limite di 24 mesi utilizzandolo in aziende diverse e ogni volta per max.12 mesi senza causale; ◆ non si applica invece il regime degli intervalli tra due contratti successivi (cd. Stop and Go) e del diritto di precedenza; ◆ sono fatte salve eventuali diverse disposizioni dei contratti collettivi applicati dall'utilizzatore (I ccnl attualmente in vigore prevedono 36 mesi totali e 6 proroghe) e nei casi di lavoro portuale temporaneo ex art. 17 L. 28.1.1994, N. 84. <p>Viene reintrodotta, con il nuovo articolo 38 bis, nel D.Lgs. 81 2015, la fattispecie di somministrazione fraudolenta in caso di utilizzo di lavoratori a tempo indeterminato in forma elusiva delle norme e delle previsioni della contrattazione collettiva. Prevede per questo una sanzione amministrativa pari a 20 euro per ogni giorno di prestazione e ogni lavoratore, sia in capo all'azienda utilizzatrice che all'Agenzia di somministrazione.</p>
<p style="text-align: center;">AMPLIAMENTO PRESTAZIONI OCCASIONALI IN AGRICOLTURA E TURISMO</p>	<p>Con l'art. 2 bis si introducono le seguenti modifiche in tema di prestazioni occasionali fornite mediante il Contratto telematico INPS:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ nuovo obbligo di autocertificazione telematica a carico dei lavoratori (studenti, pensionati, disoccupati percettori di sostegni al reddito) sulla

² Elenco allegato al DPR n. 1525/1963.

³ D.Lgs. n. 81/2015.

⁴ Art.1 , commi 100-108 Legge n. 205/2017.

(art. 2-bis)	<p>propria condizione, ai fini della computabilità conteggio dei compensi al 75%, e di non essere stati iscritti l'anno precedente negli elenchi dei lavoratori agricoli;</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ la sanzione della trasformazione in contratto a tempo indeterminato non si applica ai datori di lavoro agricolo se la violazione dipende da una irregolare autocertificazione del prestatore; ◆ le quattro ore continuative minime di prestazione in agricoltura sono riferite all'arco temporale di dieci giorni ; ◆ possono utilizzare le prestazioni occasionali fornite da studenti, pensionati ecc, le aziende alberghiere e le strutture ricettive fino a otto fino a dipendenti (non più 5 a tempo indeterminato); ◆ è consentito il pagamento anticipato da parte delle aziende anche tramite un intermediario abilitato⁵, ferma restando la responsabilità dell'utilizzatore; ◆ la comunicazione della durata delle prestazioni in agricoltura, nelle strutture ricettive sopracitate e negli enti locali, può essere effettuata in riferimento a un arco temporale massimo di dieci giorni, (invece che tre), ma sempre come minimo un'ora prima dell'inizio della prestazione); ◆ nuova modalità di pagamento dei compensi in contanti: in qualsiasi sportello postale, con la presentazione di una autorizzazione di pagamento emesso dalla piattaforma informatica INPS. Gli oneri sono a carico del prestatore.
INDENNITÀ DI LICENZIAMENTO (art. 3)	<p>Con l'art. 3, in tema di contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti, si prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ l'aumento dell' indennizzo giudiziale per il lavoratore in caso di licenziamento illegittimo, il quale non potrà essere inferiore a 6 mensilità e non superiore a 36 (invece che da 4 a 24 mensilità. Si ricorda che la normativa in questione - D.Lgs 23/2015 - riguarda le aziende che occupano più di 15 dipendenti (5 nel caso di imprenditori agricoli)⁶; ◆ aumento dell'indennizzo anche in caso di conciliazione tra azienda e lavoratore, il quale sale da un minimo di 3 ad un massimo di 27 mensilità.
CENTRI PER L'IMPIEGO (art. 3-bis)	<p>L'articolo 3-bis della Legge di Conversione del Decreto dignità, introdotto nel corso dell'esame presso le Commissioni competenti, dispone (anche in relazione di quanto disposto dall'articolo 28 del D.Lgs. 150/2015) l'obbligo per le Regioni - per il triennio 2019-2021 - di destinare una quota delle proprie facoltà assunzionali al rafforzamento degli organici dei Centri per l'impiego, al fine di garantirne la piena operatività.</p> <p>La quota dovrà essere definita in sede di Conferenza Stato-Regioni, secondo specifiche modalità, entro il 31 marzo di ciascun anno.</p>
TUTELA DELL'OCCUPAZIONE NELLE IMPRESE BENEFICIARIE DI AIUTI	<p>L'articolo 6 prevede la decadenza dalla fruizione di specifici benefici per le imprese:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ italiane;

⁵ Ai sensi della legge n. 12/1979.

⁶ Art. 18 c.8 e 9 L.300/1970

(art. 6)	<ul style="list-style-type: none">◆ estere, ma operanti nel territorio italiano; <p>che, avendo beneficiato di aiuti di Stato soggetti a valutazione dell'impatto occupazionale, non garantiscono il mantenimento di determinati livelli occupazionali.</p> <p>In particolare la norma prevede la revoca, totale o parziale, dei benefici concessi, qualora, ad esclusione dei casi riconducibili a giustificato motivo oggettivo⁷, le imprese richiamate riducano i livelli occupazionali degli addetti all'unità produttiva o all'attività interessata dal beneficio nei 5 anni successivi alla data di completamento dell'investimento, rispettivamente:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ in misura superiore al 50%,◆ in una percentuale superiore al 10%. <p>Anche in questo caso le disposizioni applicano ai benefici concessi successivamente al 14 luglio 2018, data di entrata in vigore del decreto-legge.</p>
----------	---

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento
Distinti saluti

⁷ Si intendono i licenziamenti per ragioni dirette ad una migliore efficienza gestionale, ovvero ad un incremento della redditività dell'impresa, che determinino un effettivo mutamento dell'assetto organizzativo attraverso la soppressione di posti di lavoro.

Ai Sig.ri Clienti
Loro Sedi

OGGETTO: I criteri per la sospensione dei Modelli F24

Dal 29 ottobre 2018 entreranno in vigore le nuove regole sulla sospensione dell'esecuzione dei Modello F24 con compensazione, ritenuti a rischio dall'Agenzia delle Entrate.

L'amministrazione finanziaria, infatti, in base a quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2018, ha emanato il [provvedimento del 28.08.2018](#) con cui:

- ◆ fissa i criteri secondo cui verranno o meno ritenute a rischio le deleghe di pagamento;
- ◆ stabilisce la procedura di sospensione dell'esecuzione di tali deleghe.

I CRITERI PER LA SOSPENSIONE DI MODELLI F24	
CRITERI PER LA SOSPENSIONE DEL MOD. F24	<p>I modelli F24 che contengono crediti per compensare i versamenti saranno selezionati sulla base dei seguenti criteri, che individuano profili di rischio:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ tipologia di debiti pagati;◆ tipologia di crediti compensati;◆ coerenza dei dati indicati nel Mod. F24;◆ dati presenti nell'Anagrafe Tributaria o resi disponibili da altri enti pubblici, afferenti ai soggetti indicati nel Mod. F24;◆ analoghe compensazioni effettuate in precedenza dai soggetti indicati nel Mod. F24;◆ pagamento di debiti iscritti a ruolo (art. 31 comma 1 D.I. 78/2010). <p>I Mod. F24 che, sulla base di tali criteri, presentano profili di rischio, sono sospesi dall'Agenzia delle Entrate.</p> <p>A decorrere dal 29.10.2018 i mod. F24 relativi ai pagamenti di debiti iscritti a ruolo (ex art. 31 comma 1 D.I. 78/2010), devono essere presentati esclusivamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto della delega di pagamento.</p>

PROCEDURA DI SOSPENSIONE	<p>Per i modd. F24 presentati attraverso i servizi telematici messi a disposizione dell'Agenzia delle entrate, l'amministrazione finanziaria comunica - con apposita ricevuta - al soggetto che ha inviato il modello F24, se la delega di pagamento è sospesa, e in caso affermativo viene indicata anche la data di fine del periodo di sospensione, che non può essere maggiore di 30 giorni dalla data di invio del Modello F24. La sospensione riguarda tutto il contenuto della delega di pagamento.</p> <p>Durante il periodo della sospensione, per l'eventuale debito presente sul Mod. F24, non viene effettuato l'addebito sul conto indicato nel file telematico e può essere chiesto l'annullamento della delega di pagamento, secondo le ordinarie procedure telematiche messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.</p> <p>Se, a seguito delle verifiche effettuate, l'Agenzia delle Entrate rileva che il credito:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ non è stato correttamente utilizzato, comunica lo scarto del Mod. F24 al soggetto che ha inviato il file telematico, tramite apposita ricevuta, indicando anche la relativa motivazione. Tutti i pagamenti e le compensazioni contenute nel mod. F24 scartato si considereranno non eseguiti. ◆ In caso di mancata comunicazione di scarto entro il periodo di sospensione, l'operazione si considera effettuata nella data indicata nel file telematico; ◆ è stato correttamente utilizzato, il mod. F24 si considera regolarmente eseguito alla data indicata nel file telematico inviato e: <ul style="list-style-type: none"> ✓ in caso di Mod. F24 con saldo a zero, l'Agenzia comunica con apposita ricevuta l'avvenuto perfezionamento della delega di pagamento; ✓ in caso di Mod. F24 con saldo positivo (poiché la compensazione era parziale), l'Agenzia invia la richiesta di addebito sul conto corrente indicato nel file telematico, informando il soggetto che ha trasmesso il file. <p>Durante il periodo di sospensione, prima che sia comunicato lo scarto o lo sblocco del Mod. F24, il contribuente può inviare all'Agenzia delle Entrate gli elementi informativi ritenuti necessari per la finalizzazione della delega.</p> <p>I criteri selettivi e la procedura di sospensione saranno applicati, laddove compatibili, anche ai residui casi in cui è consentita la presentazione di deleghe di pagamento contenenti compensazioni attraverso i servizi telematici messi a disposizione da banche, Poste e altri prestatori di servizi di pagamento (si tratta ad esempio delle compensazioni dei non titolari di partita Iva che presentano un saldo maggiore di zero). Di seguito un riepilogo delle regole di presentazione del Mod. F24 in caso di compensazione:</p>		
	F24	Soggetti	Presentazione consentita

	A zero	Tutti (titolari e non di partita Iva)	Telematica, esclusivamente attraverso i servizi dell'Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline)
	A debito con compensazioni	Privato	Entratel /Fisconline remote/home banking
		Titolari di partita IVA per crediti IVA, imposte dirette, addizionali, IRAP, ritenute alla fonte, imposte sostitutive, crediti da quadro RU riportate nell'Allegato 2 della Risoluzione 68/E/2017	Telematica, esclusivamente attraverso i servizi dell'Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline)

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento
 Distinti saluti

INFORMAZIONE FISCALE

Ai Sig.ri Clienti
Loro Sedi

OGGETTO: Sanzioni in caso di compensazioni di crediti inesistenti

L'Agenzia delle Entrate, con la [Risoluzione n. 36/E dell'8.5.2018](#), risponde alla richiesta di interpello in merito al **regime sanzionatorio applicabile in caso di utilizzo in compensazione di un credito inesistente**.

Nel caso prospettato sono stati compensati crediti Iva inesistenti, creati con la contabilizzazione di fatture passive per operazioni inesistenti. Tali crediti sono stati poi recuperati dall'amministrazione finanziaria con accertamento, applicando le sanzioni per:

- ◆ **infedele dichiarazione** (art. 5 comma 4 D.lgs. 471/1997);
- ◆ **illegittima detrazione** (art. 6 comma 6 D.lgs. 471/1997).

Nell'interpello l'istante chiede se sia corretto o meno irrogare anche la sanzione, prevista dall'art. 13 comma 5 del D.lgs. 471/97, per indebita compensazione.

SANZIONI IN CASO DI COMPENSAZIONI DI CREDITI INESISTENTI	
COMPENSAZIONE DI UN CREDITO INESISTENTE	<p>Per giungere alla soluzione del quesito, occorre prima di tutto ricordare come viene sanzionato dalla normativa vigente l'utilizzo in compensazione di un credito inesistente, e quale sia la sua definizione.</p> <p>L'art. 13 comma 5 del D.lgs. 471/1997 prevede che si applichi la sanzione dal 100 al 200% del credito inesistente, e che non possa in nessun caso applicarsi la definizione agevolata (prevista dagli artt. 16 comma 3, e 17 comma 2 del D.lgs. 472/1997).</p> <p>Sempre l'art. 13 comma del D.lgs. 471/1997 fornisce una definizione di credito inesistente: <i>"Si intende inesistente il credito in relazione al quale manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo e la cui inesistenza non sia riscontrabile mediante controlli di cui agli artt. 36-bis e 36-ter del DPR 600/1973 e all'art. 54-bis del DPR 633/1972"</i>.</p> <p>Questa definizione comporta che per l'irrogazione della sanzione grave (dal 100 al 200% del credito inesistente), occorre non solo che manchino i requisiti sostanziali del credito, ma anche che l'inesistenza del credito stesso non sia riscontrabile con le procedure di controllo automatizzate. In questo modo il legislatore vuole evitare che si applichino le sanzioni più gravi ai casi in cui il credito, fruito indebitamente, possa essere comunque intercettato dai controlli automatizzati.</p> <p>Il discrimine, pertanto, è rappresentato dalla possibilità o meno di</p>

	<p>riscontrare il credito inesistente tramite i controlli automatizzati:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ se il credito è non è riscontrabile dai controlli automatizzati, allora occorrerà notificare un vero e proprio atto di recupero (art. 1 comma 421 L. 311/2004); ◆ se, invece, il credito inesistente è stato esposto in dichiarazione e poi utilizzato, si deve procedere unicamente all'emissione di un atto di accertamento in rettifica della dichiarazione, da notificarsi entro gli ordinari termini di decadenza, con applicazione della sanzione per infedele dichiarazione. 	
IL CREDITO INESISTENTE RIPORTATO IN DICHIARAZIONE	<p>Nel caso prospettato nella risoluzione, il credito Iva inesistente è stato esposto in dichiarazione ed utilizzato in compensazione. L'Ufficio pertanto procederà con l'emissione di un atto di accertamento in rettifica della dichiarazione, da notificare entro gli ordinari termini di decadenza, e con applicazione della sanzione per infedele dichiarazione e illegittima detrazione Iva, come di seguito schematizzato:</p>	
	Sanzioni per dichiarazione IVA infedele (art. 5 D.lgs. 471/1997)	
	co. 4	dal 90 al 180% della maggiore imposta dovuta o della differenza di credito utilizzato;
	co. 4-bis	dal 135 al 270% della maggiore imposta dovuta o della differenza di credito utilizzato se la violazione (di cui al comma 4) è realizzata con l'utilizzo di fatture o altra documentazione falsa o per operazioni inesistenti, mediante artifici o raggiri, condotte simulatorie o fraudolente
	co. 4-ter	dal 60 al 120% della maggiore imposta dovuta o della differenza di credito utilizzato, quando (fuori dai casi previsti al comma 4-bis) la maggiore imposta o la minore eccedenza detraibile o rimborsabile accertata, è complessivamente inferiore al 3% dell'imposta/eccedenza detraibile/rimborsabile dichiarata, e comunque complessivamente inferiore a 30mila Euro.
Sanzioni per illegittima detrazione Iva (art. 6 D.lgs. 471/1997)		
co. 6	90% dell'ammontare della detrazione compiuta.	
CONDIZIONI PER USUFRUIRE DELLA DETRAZIONE	<p>L'Agenzia delle Entrate, nella risoluzione 36/E/2018, ha chiarito che la sanzione per infedele dichiarazione e illegittima detrazione assorbe anche quella per la compensazione di crediti inesistenti. Pertanto nel caso prospettato nel documento di prassi, non si dovrà sanzionare ulteriormente il contribuente per compensazione del credito inesistente.</p>	

Un diverso orientamento, infatti, avrebbe l'effetto di punire due volte la stessa violazione:

- ◆ la prima volta, sanzionando la contabilizzazione delle fatture inesistenti e la riduzione del debito d'imposta (o l'indicazione di un maggiore credito) ex artt. 5 comma 4, e 6 comma 6 del D.lgs. 471/1997, oltre al recupero del minor credito spettante;
- ◆ la seconda volta, contestando le indebite compensazioni, applicando la sanzione di cui all'art. 13 comma 5 del D.lgs. 471/1997, e recuperando il credito utilizzato in compensazione.

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento
Distinti saluti

L'ACCERTAMENTO SINTETICO DOPO IL DECRETO DIGNITA'

INTRODUZIONE

Il D.L. 87/2018 - c.d. Decreto Dignità - poi convertito in L. 96/2018 ha introdotto disposizioni finalizzate a modificare l'accertamento sintetico del reddito complessivo (c.d. redditometro), introducendo il parere dell'Istat e delle associazioni maggiormente rappresentative dei consumatori per l'individuazione di nuovi elementi di capacità contributiva. Inoltre ha disposto la soppressione - per gli anni d'imposta dal 2016 in poi - del decreto ministeriale del 16.09.2015 che individua il contenuto induttivo degli elementi indicativi della capacità contributiva in base al quale può essere fondata la determinazione sintetica del reddito complessivo delle persone fisiche.

Nonostante le modifiche apportate l'impianto del redditometro resta in vigore in quanto la modifica è diretta alla sola revisione degli aspetti attinenti al metodo di ricostruzione induttiva del reddito in relazione alla capacità di spesa e propensione al risparmio del contribuente.

INDICE DELLE DOMANDE

1. Cos'è l'accertamento sintetico?
2. Esiste una soglia minima di scostamento perché possa essere emesso l'accertamento sintetico?
3. Come può difendersi il contribuente dall'accertamento sintetico?
4. Quale iter deve seguire l'amministrazione finanziaria per emettere l'avviso di accertamento?
5. Quali sono gli elementi di spesa indicativi di una certa capacità contributiva, utilizzati per il redditometro?
6. Come avviene la determinazione del reddito?
7. Qual è la novità introdotta dal Decreto Dignità in materia di redditometro?

DOMANDE E RISPOSTE

D.1 COS'È L'ACCERTAMENTO SINTETICO?

R.1 L'accertamento sintetico ([art. 38 commi 4-8 DPR 600/73](#)) è una modalità di accertamento applicabile solo alle persone fisiche e alle imposte sui redditi, alternativo all'accertamento analitico, e utilizzabile anche in assenza di dichiarazione dei redditi.

Mediante l'accertamento sintetico **l'Ufficio** dell'Agenzia delle Entrate **accerta un maggior reddito al contribuente sulla base del sostenimento di determinate spese**, o sull'utilizzo di alcuni beni, **che fanno presumere una certa capacità reddituale**.

L'accertamento sintetico si suddivide in:

- ◆ puro, basato sull'effettivo sostenimento di determinate spese;
- ◆ redditometro, basato sugli indici di capacità contributiva, individuati con apposito decreto ministeriale.

D.2 ESISTE UNA SOGLIA MINIMA DI SCOSTAMENTO PERCHÉ POSSA ESSERE EMESSE L'ACCERTAMENTO SINTETICO?

R.2 Sì, perché sia emesso l'accertamento sintetico è necessario che l'Agenzia delle Entrate accerti un **reddito superiore almeno ad 1/5** rispetto a quello dichiarato dal contribuente. Se il contribuente è soggetto agli studi di settore, ed è sia congruo sia coerente, lo scostamento diventa di 1/3, quindi più favorevole per il contribuente.

D.3 COME PUÒ DIFENDERSI IL CONTRIBUENTE DALL'ACCERTAMENTO SINTETICO?

R.3 Il contribuente, in caso di recapito di un avviso di accertamento sintetico, **può difendersi dimostrando prova contraria**, ossia che le spese sostenute nel periodo d'imposta "incriminato" sono state finanziate con altri redditi:

- ◆ redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d'imposta;
- ◆ redditi esenti;
- ◆ redditi soggetti a ritenuta a titolo d'imposta;
- ◆ redditi legalmente esclusi dalla base imponibile.

Il contribuente può anche dimostrare che l'entità della spesa è diversa, o che questa è stata sostenuta da altri soggetti.

D.4 QUALE ITER DEVE SEGUIRE L'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA PER METTERE L'AVVISO DI ACCERTAMENTO?

R.4 L'amministrazione finanziaria deve:

- ◆ invitare il contribuente a comparire (di persona o tramite rappresentante) per fornire tutte le informazioni utili all'accertamento;
- ◆ avviare il procedimento di accertamento con adesione (art. 5 D.lgs. 218/1997) con invito di comparizione.

D.5 QUALI SONO GLI ELEMENTI DI SPESA INDICATIVI DI UNA CERTA CAPACITÀ CONTRIBUTIVA, UTILIZZATI PER IL REDDITOMETRO?

R.5 Gli elementi di spesa presi a riferimento dall'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate ai fini del redditemetro sono aggiornati periodicamente con apposito Decreto ministeriale, l'ultimo è quello del [16 settembre 2015](#), diretto a disciplinare l'accertamento sintetico del reddito delle persone fisiche per gli anni a decorrere dal 2011, che comprende⁸:

- ◆ i **consumi di generi alimentari**, bevande, abbigliamento e calzature;
- ◆ l'**abitazione**, mutuo, canone di locazione, fitto figurativo, canone di leasing, acqua e condominio, manutenzione ordinaria, compensi agenti immobiliari;
- ◆ **combustibili ed energia** (energia, gas, riscaldamento);
- ◆ **mobili, elettrodomestici e servizi per la casa**;
- ◆ **sanità**;
- ◆ **trasporti** (assicurazione, bollo, pezzi di ricambio, abbonamenti);
- ◆ **comunicazioni** (apparecchi di telefonia, spese telefono);
- ◆ **istruzione** (libri, tasse, rette scolastiche);
- ◆ tempo libero ,cultura e giochi (giochi, televisione, hi-fi, computer, abbonamenti pay-tv, attività sportive, giochi on-line, animali domestici);
- ◆ altri beni e servizi (assicurazioni, parrucchiere ed istituti di bellezza, contributi previdenziali obbligatori, centri benessere, gioielleria, onorari liberi professionisti, alberghi/pensioni e viaggi organizzati);
- ◆ **investimenti** per:
 - ✓ immobili (al netto del mutuo);
 - ✓ beni mobili registrati come autoveicoli, al netto del finanziamento;
 - ✓ polizze assicurative;
 - ✓ contributi previdenziali volontari;
 - ✓ azioni, obbligazioni, conferimenti, finanziamenti, capitalizzazioni, quote di partecipazioni, fondi di investimento, derivati ecc...;
 - ✓ oggetti d'arte e antiquariato;
 - ✓ manutenzione straordinaria unità abitative;
 - ✓ donazioni ed erogazioni liberali;
 - ✓ altro.

⁸ Si veda nel dettaglio la Tabella A allegata al decreto ministeriale del 16.09.2015.

D.6 COME AVVIENE LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO?

R.6 L'Agenzia delle Entrate determina il reddito sommando:

- ◆ ammontare delle spese, anche diverse da quelle di cui alla Tabella A del D.M. 16/09/2015 che, sulla base di dati e informazioni presenti in Anagrafe tributaria, risultano sostenute dal contribuente;
- ◆ ammontare di ulteriori spese riferite ai beni e servizi, indicati nella tabella A, determinato considerando la spesa risultante da analisi e studi socio economici;
- ◆ quota relativa agli incrementi patrimoniali del contribuente imputabile al periodo d'imposta, determinata con le modalità indicate nella tabella A;
- ◆ quota di risparmio riscontrata, formatasi nell'anno e non utilizzata per consumi ed investimenti.

D.7 QUAL È LA NOVITÀ INTRODotta CON IL DECRETO DIGNITÀ IN MATERIA DI REDDITOMETRO?

R.7 [L'art. 10 del D.l. 87/2018](#) (c.d. Decreto Dignità) vuole revisionare l'istituto del redditometro in chiave di contrasto all'economia sommersa. Il legislatore, in particolare, prevede che il **Ministero dell'economia possa emanare il decreto che individua** gli elementi indicativi di capacità contributiva, dopo aver **sentito l'ISTAT** e le **associazioni** maggiormente rappresentative **dei consumatori**, per gli aspetti attinenti alla **metodica di ricostruzione induttiva del reddito complessivo** in base alla capacità di spesa ed alla propensione al risparmio dei contribuenti.

Inoltre è stata disposta **l'abrogazione** del **D.M. 16/09/2015** (attuativo del redditometro per gli anni decorrenti dal 2011) le cui disposizioni cessano di avere **efficacia per gli anni di imposta** successivi a quello in corso al 31/12/2015. Quindi, l'abrogazione del citato decreto opera solo per gli anni d'imposta **2016 e seguenti**.

La **relazione illustrativa al decreto** ha evidenziato che dal tenore della norma sembra dunque evincersi che **per gli accertamenti successivi a quelli in corso al 31/12/2015 l'istituto del redditometro non trovi applicazione** fino all'entrata in vigore del nuovo decreto attuativo.

Tuttavia, in ragione del mutato quadro normativo sono comunque **fatti salvi gli inviti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento** e agli altri atti previsti dal citato art. 38, co. 7, del medesimo DPR 600/1973 per gli anni di imposta **fino al 31/12/2015**.

Infine, viene stabilito che le nuove disposizioni del decreto dignità non si applica agli atti già notificati e non si fa luogo al rimborso delle somme già pagate.

PRASSI DELLA SETTIMANA

COMUNICATI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

[Comunicato stampa del 31 Agosto 2018](#)

L'Agenzia comunica che è partita la sperimentazione dell'utilizzo dei dati presenti nell'Archivio dei rapporti finanziari nei confronti delle società che hanno omesso la dichiarazione dei redditi e dell'Iva relativa all'anno 2016. Il progetto si inserisce in un complesso percorso che prevede un sempre maggiore utilizzo dei dati dell'Archivio, auspicato anche dalla Corte dei Conti, per le analisi di rischio diversificate in base alla tipologia di contribuenti.

SCADENZARIO

LO SCADENZARIO DAL 07.09.2018 AL 21.09.2018

Lunedì 17 Settembre 2018	Emissione e registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese solare precedente e risultanti da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti contraenti.
Lunedì 17 Settembre 2018	Registrazione, anche cumulativa, delle operazioni nel mese solare precedente per le quali è stato rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta fiscale da parte dei soggetti esercenti il commercio al minuto e assimilati e soggetti che operano nella grande distribuzione che già possono adottare, in via opzionale, la trasmissione telematica dei corrispettivi.
Lunedì 17 Settembre 2018	Scade il termine per annotare , anche con unica registrazione, l'ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi provento conseguito nell'esercizio di attività commerciali , con riferimento al mese precedente, da parte delle associazioni sportive dilettantistiche, associazioni senza scopo di lucro e associazioni pro loco che hanno effettuato l'opzione per il regime fiscale agevolato di cui all'art. 1 della L. n. 398/1991.
Lunedì 17 Settembre 2018	Versamento ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti nel mese precedente.
Lunedì 17 Settembre 2018	Versamento ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo corrisposti nel mese precedente.
Lunedì 17 Settembre 2018	Versamento ritenute alla fonte su interessi e redditi di capitali vari corrisposti o maturati nel mese precedente.
Lunedì 17 Settembre 2018	Versamento ritenute alla fonte su contributi, indennità e premi vari corrisposti nel mese precedente.

Lunedì 17 Settembre 2018	Versamento ritenute alla fonte su redditi di capitale diversi corrisposti o maturati nel mese precedente.
Lunedì 17 Settembre 2018	Versamento ritenute operate sui canoni o corrispettivi incassati o pagati nel mese precedente, in relazione ai contratti di locazione breve (art. 4 commi 1 e 3 del D.l. 50/2017).
Lunedì 17 Settembre 2018	Versamento da parte dei condomini delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi effettuate nell'esercizio di impresa .
Lunedì 17 Settembre 2018	Versamento IVA dovuta per il mese precedente .
Lunedì 17 Settembre 2018	Versamento della 7° rata dell'Iva relativa all'anno 2017 risultante dalla dichiarazione annuale con la maggiorazione dell'1,98% a titolo di interessi.
Lunedì 17 Settembre 2018	Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA effettuate nel secondo trimestre del 2018.
Lunedì 17 Settembre 2018	Versamento dell' imposta sugli intrattenimenti relativi alle attività svolte con carattere di continuità nel mese precedente.
Lunedì 17 Settembre 2018	Versamento dell' imposta sulle transazioni finanziarie ("Tobin tax") effettuate nel mese precedente (Agosto 2018).
Lunedì 17 Settembre 2018	Versamento come 4° rata, dell'Irpef, dell'Irap e delle altre imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali, con l'applicazione degli interessi dello 0,82%, da parte dei Contribuenti titolari di partita Iva , tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni annuali delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti ad esse equiparati e dell'Irap (Redditi PF 2018, Redditi SP 2018 e Irap 2018), che hanno scelto il versamento rateale e hanno effettuato il 1° versamento entro il 2.7.2018.
Lunedì 17 Settembre 2018	Versamento come 3° rata, dell'Irpef, dell'Irap e delle altre imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali, con l'applicazione della maggiorazione dello 0,40% e degli interessi dello 0,33%, da parte dei contribuenti titolari

di partita Iva, tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni annuali delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti ad esse equiparati e dell'Irap (**Redditi PF 2018, Redditi SP 2018 e Irap 2018**), che hanno scelto il versamento rateale e hanno effettuato **entro il 20.08.2018 il versamento della prima e seconda rata.**

Lunedì 17 Settembre 2018

Versamento come 2° rata, dell'Irpef, dell'Irap e delle altre imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali, con l'applicazione della **maggiorazione dello 0,40% e degli interessi dello 0,29%**, da parte dei contribuenti **titolari di partita Iva**, tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni annuali delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti ad esse equiparati e dell'Irap (**Redditi PF 2018, Redditi SP 2018 e Irap 2018**), che hanno scelto il versamento rateale e hanno effettuato **entro il 20.08.2018 il versamento unicamente della prima rata**, per effetto del DPCM 10.08.2018.

Lunedì 17 Settembre 2018

Versamento della 4° rata dell'IRES e dell'IRAP, a titolo di saldo 2017 e di primo acconto 2018, con l'applicazione degli **interessi dello 0,82%**, da parte dei **soggetti IRES** tenuti alla presentazione del modello Redditi SC 2018 e del modello IRAP 2018 con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, **che hanno scelto il versamento rateale e hanno effettuato il 1° versamento entro il 2.7.2018.**

Lunedì 17 Settembre 2018

Versamento della 3° rata dell'IRES e dell'IRAP, a titolo di saldo 2017 e di primo acconto 2018, con l'applicazione della **maggiorazione dello 0,40% e degli interessi dello 0,33%** da parte dei **soggetti IRES** tenuti alla presentazione del modello Redditi SC 2018 e del modello IRAP 2018 con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, che hanno scelto il **versamento rateale e hanno effettuato, entro il 20.08.2018, il versamento della prima e seconda rata.**

Lunedì 17 Settembre 2018

Versamento della 2° rata dell'IRES e dell'IRAP, a titolo di saldo 2017 e di primo acconto 2018, con l'applicazione della **maggiorazione dello 0,40% e**

degli interessi dello 0,29%, da parte dei soggetti IRES tenuti alla presentazione del modello Redditi SC 2018 e del modello IRAP 2018 con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, che **hanno scelto il versamento rateale e hanno effettuato, entro il 20.08.2018, il versamento unicamente della prima rata**, per effetto del **DPCM 10.08.2018**.

Mercoledì 19 Settembre 2018

Ultimo giorno utile per la **regolarizzazione dei versamenti di imposte e ritenute non effettuati** (o effettuati in misura insufficiente) **entro il 20 agosto 2018 (ravvedimento operoso breve)**.
